Città di Legnano

Piazza San Magno, 9
20025 Legnano (MI)
CF e PI 00807960158

SETTORE OPERE PUBBLICHE – INFRASTRUTTURE E VERDE
Telefono 0331471.318 Fax 0331471.300 e-mail: servizio.strade@legnano.org

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE TECNICA CON …….. PER LA SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DELL'AREA VERDE SITA IN ……., PER IL PERIODO DALLA DATA DELLA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATTO FINO AL ……..

In Legnano, il …….., tra il Comune di Legnano, codice fiscale ……., rappresentato dall'Arch. …….., Dirigente del Settore Opere Pubbliche – Infrastrutture e Verde, domiciliato per effetto della sua carica in Legnano – Piazza San Magno, 9 - che interviene al presente atto in rappresentanza e nell'interesse del Comune stesso ex artt. n. 107 del D. Lgs. 267/2000, esclusa quindi qualsiasi sua personale responsabilità;
e il ……..(da qui innanzi denominato Partner), con sede in……..……via ……. C.F. / P.I. …… rappresentato da ……..……..che interviene in qualità di ……e che elegge domicilio fiscale presso la suddetta sede legale.

PREMESSO CHE

1. con deliberazione di Giunta Comunale n° ……. della seduta del …… sono state approvate le linee guida per la pubblicazione dell'avviso pubblico finalizzato alla ricerca di sponsor o partner per la riqualificazione e manutenzione delle aree verdi pubbliche cittadine;
2. a partire da …… è stato pubblicato l'Avviso Pubblico per la ricerca di sponsorizzazioni/collaborazioni tecniche sul sito del Comune di Legnano;
3. in data ……..prot. n° …… il ……. ha presentato per il Quadrimestre n. ….. anno 202…. la proposta relativa alla sistemazione e manutenzione di un'area verde sita in ……;
4. con determinazione Dirigenziale n. ...../…….. del ....., è stato approvato lo schema di contratto tra il Comune di Legnano e ……..

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1) Oggetto
Costituisce oggetto del presente contratto il rapporto di collaborazione tecnica con il …….. per la riqualificazione e successiva manutenzione ordinaria dell'area a verde sita in Via ……, così come rappresentato e definito nell'allegato progetto che ne costituisce parte integrante.
Il presente contratto, integrando la disciplina codicistica, regola il rapporto in materia di atti di liberalità fra vivi a favore del Comune, intendendosi per "atti di liberalità" quegli atti che, con spirito di generosità cui non corrisponde alcun interesse economico, non economico ed alcun corrispettivo, determinano un arricchimento patrimoniale in favore del Comune a fronte di un impoverimento del donante (partner).
La erogazione liberale a favore del Comune può consistere principalmente:
- nella donazione di una somma di denaro, di un bene mobile, immobile o universalità di beni mobili (donazione con effetti reali);

- nella donazione di una somma di denaro, di un bene mobile, immobile o universalità di beni mobili finalizzata ad un determinato scopo (donazione modale);
- nella donazione che consiste nell'assunzione di una obbligazione di fare in capo al donante che ha ad oggetto la prestazione di una fornitura, di un servizio, di un lavoro (donazioni promissorie).

L'erogazione liberale può realizzarsi per iniziativa spontanea del disponente ovvero per sollecitazione da parte della Giunta rivolta alla cittadinanza, con specifica finalizzazione all'acquisizione di risorse qualificate derivanti da liberalità.

A fronte della erogazione liberale, non corrisponde alcun corrispettivo, interesse o prestazione da parte del Comune e spetta alla Giunta comunale, con propria deliberazione, esprimere l'indirizzo politico in ordine all'accettazione o al rifiuto di donazioni, salvo che la donazione abbia ad oggetto un bene immobile, per cui in tal caso, la competenza spetta al Consiglio. La sottoscrizione del relativo contratto è demandata al Dirigente competente a norma dell'art. 107 del T.U.EE.LL.

Il Comune accetta le donazioni a suo favore a condizione che il Soggetto donante e il Soggetto Esecutore della prestazione qualora diverso dal Donante, siano in possesso dei requisiti di carattere generale necessari per poter contrarre con una Pubblica Amministrazione.

Il Comune accetta le donazioni assoggettate a disposizioni modali a condizione che le finalità indicate dal donante non contrastino con le finalità istituzionali.

Il Comune può motivatamente rinunciare all'accettazione della donazione.

Non costituisce impedimento all'accettazione dell'atto di liberalità il fatto che l'attività cui l'elargizione si riferisce sia oggetto di una procedura di sponsorizzazione a meno che, al momento dell'accettazione, il procedimento stesso risulti concluso con provvedimento di affidamento.

Art.2) Obblighi a carico del Partner

Il Partner si impegna, in caso di collaborazione tecnica legata alla donazione:

a) ad eseguire i lavori di sistemazione dell'area verde sita in ……, in conformità al progetto approvato ed allegato al presente contratto, fornendo a tal fine tutti i mezzi, i materiali e la manodopera necessari alla corretta esecuzione delle opere. L'esecuzione dei lavori dovrà essere affidata ad imprese qualificate ai sensi della normativa vigente. L'ultimazione dei lavori dovrà essere formalmente comunicata agli uffici del Settore Opere Pubbliche – Infrastrutture e Verde, entro 60 giorni dalla data di ricevimento in consegna dell'area, pena l'annullamento del contratto stesso;
b) a realizzare i lavori previsti dal presente contratto nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 81 del 09/04/2008, "Testo unico sulla salute e sicurezza del lavoro", con particolare riferimento alla eventuale predisposizione del Piano di Sicurezza e Coordinamento;
c) ad eseguire i successivi lavori di manutenzione ordinaria dell'area verde, compresa la pulizia.
   Le aree verdi dovranno essere costantemente conservate nelle migliori condizioni di manutenzione e con la massima diligenza provvedendo anche alle strutture, attrezzature, manufatti, impianti e quant'altro presente nell'area in questione. Ogni variazione, innovazione, eliminazione o addizione dovrà essere preliminarmente autorizzata dal Comune di Legnano;
d) a concordare, in caso di realizzazione di nuovo impianto di irrigazione con il gestore del patrimonio arboreo e con il gestore delle reti per le operazioni di realizzazione dell'allacciamento alla rete idrica assumendone gli oneri e i conseguenti consumi idrici. Qualora fosse già presente un impianto di irrigazione, il Partner dovrà garantire per tutta la durata dell'accordo la corretta manutenzione dell'impianto, la voltura del contratto di fornitura dell'acqua ed i relativi oneri derivanti dai consumi idrici (è comunque consentito accordi alternativi con l'Ente);
e) a consentire l'effettuazione di interventi di manutenzione di impianti o servizi a cura dell'Amministrazione Comunale, di Aziende Comunali o di altri Enti interessati a lavori a carattere di interesse pubblico. Gli stessi provvederanno, a conclusione degli interventi, al ripristino delle zone interessate;

f) a mantenere e garantire le funzioni ad uso pubblico dell'area verde in base alle destinazioni impressevi dagli strumenti urbanistici vigenti, provvedendo anche all'apertura/chiusura del cancello dell'area a verde, qualora esistente, nel rispetto degli orari stabiliti dall'Amministrazione Comunale.

Si specifica inoltre che:

- come indicato dal D.M. del 29/02/12 n. 60166 e s.m.i., in caso di presenza di alberi del genere Platanus (Platani) all'interno dell'area oggetto dei lavori, il Partner si obbliga a comunicare l'inizio attività all'Ersaf - Servizio Fitosanitario Regionale - Via Pola, 12 - 20124 Milano - Fax 02.67404602 - mail fitosanitario.ersaf@pec.regione.lombardia.it;
- la distanza minima dalla luce netta di qualsiasi scavo al filo del tronco non può essere inferiore a:
    a) metri 5 per gli esemplari monumentali o di pregio con circonferenza maggiore di 250 cm e per i soggetti appartenenti al genere Platanus con circonferenza maggiore di 120 cm;
    b) metri 3 per le piante di prima e seconda grandezza non incluse nel punto precedente;
    c) metri 1,50 per gli alberi di terza e quarta grandezza e per gli arbusti.

  L'Amministrazione comunale potrà motivatamente aumentare le distanze riportate in caso di alberi o alberate di particolare pregio storico-monumentale o botanico-paesaggistico;
- non sono ammessi tagli delle radici, in presenza di radici lo scavo meccanico dovrà essere opportunamente interrotto e continuato a mano per garantire l'integrità delle stesse;
- durante i lavori di sistemazione previsti, le aree consegnate vengano opportunamente e provvisoriamente delimitate ad individuare le superfici oggetto di consegna e evitare l'accesso agli estranei ai lavori;
- non dovranno essere disposti accumuli o depositi di materiale negli spazi di proiezione delle chiome delle alberature, né gli stessi potranno essere addossati al tronco degli alberi;
- nell'esecuzione delle attività di cantiere non dovranno essere arrecati danni all'apparato sia aereo che radicale delle piante presenti in loco. In nessun caso sono consentite arbitrarie riduzioni della chioma che potranno essere eseguite solo da personale specializzato a fronte di una espressa autorizzazione formale rilasciata dal personale tecnico del Settore Opere Pubbliche – Infrastrutture e Verde;
- qualora per la realizzazione degli interventi sull'area verde di cui al progetto approvato, risultasse necessario occupare aree supplementari e/o limitrofe, oltre a quelle consegnate con il presente contratto, lo Sponsor dovrà provvedere a richiedere specifica autorizzazione all'Ente, indicando l'area interessata, le dimensioni, la durata e le modalità di messa in sicurezza. Al termine degli interventi previsti, le suddette aree dovranno essere restituite integre, garantendo ripristini per eventuali danneggiamenti. A tal proposito potrà venire richiesto adeguato deposito cauzionale.

Art.3) Obblighi dell'Amministrazione

a) Il Comune di Legnano è unico e solo responsabile delle alberature eventualmente presenti sull'area oggetto della riqualificazione/manutenzione. Gli interventi ordinari e straordinari di potatura degli alberi, la rimozione dei rami secchi e l'abbattimento di alberi morti ed eventuale loro sostituzione saranno eseguiti a cura del Comune di Legnano o, previi specifici accordi, a cura e spese del Partner.
b) Il Comune per mezzo di propri incaricati, eseguirà sopralluoghi per verificare lo stato dell'area e si riserva la facoltà di richiedere l'esecuzione dei lavori ritenuti necessari alla corretta manutenzione dell'area, in base al progetto di riferimento ed alle prescrizioni stabilite, definendo tempi e modalità da rispettare nell'adempimento.
c) L'Amministrazione Comunale concede al Partner, previa comunicazione agli Uffici del Settore Opere Pubbliche – Infrastrutture e Verde la possibilità di dare visibilità alla collaborazione tecnica con il Comune di Legnano tramite l'esposizione di n° 1 cartello di piccole dimensioni indicante esclusivamente il nome del cittadino del condominio e non contenente nessun riferimento e/o relazione a marchi, loghi, simboli, attività o nomi di tipo commerciale. Tale

cartello collocato in loco in relazione alla conformazione e superficie dell'area a verde dovrà rispettare le caratteristiche tecniche/estetiche previste nell'allegato D.

Art.4) Personale impiegato nel servizio

Il personale impiegato e/o gli incaricati a svolgere gli interventi agronomici complessi dovranno essere specializzati in relazione al servizio da svolgere. Il rapporto di lavoro con il personale dipendente o incaricato per realizzare i suddetti interventi agronomici, dovrà essere regolato dai vigenti contratti di lavoro nel rispetto delle leggi e dei regolamenti, ivi compresi quelli disciplinanti il diritto al lavoro dei disabili, l'esercizio della attività professionali nonché dalle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori di cui al D.Lgs 81/2008.

Il Comune resta estraneo a qualunque controversia che dovesse eventualmente sorgere tra il personale utilizzato e il Partner.

La conservazione, la piccola manutenzione e il mantenimento del decoro dell'area verde, nel rispetto del presente contratto, potrà essere effettuata anche dal concessionario stesso (privato/condomini/dipendenti…), sollevando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità per eventuali incidenti e/o danni a cose o terze persone.

Art.5) Durata del contratto

Il presente accordo ha validità a decorrere dalla sottoscrizione dello stesso sino alla data del ……. .

La consegna dell'area da parte del Comune di Legnano avviene contestualmente alla firma del presente contratto. Da tale data il Partner è autorizzato ad effettuare gli interventi sull'area verde in conformità al progetto presentato e alla tempistica prevista dall'art. 2 comma a).

Alla scadenza del contratto, nonché nei casi di risoluzione o recesso dello stesso, gli obblighi contrattuali rimangono a carico del Partner fino alla sottoscrizione congiunta di un verbale di riconsegna dell'area che verrà predisposto dall'Amministrazione comunale previa verifica dello stato dell'area verde.

In caso di rilievo negativo, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di richiedere al Partner tutti gli interventi dovuti e necessari alla corretta manutenzione dell'area, prima di procedere alla firma del verbale di riconsegna.

Art.6) Politiche Ambientali

Ai fini dello sviluppo sostenibile, l'impegno dell'Amministrazione per limitare gli impatti ambientali è diretto rispetto alle attività istituzionali ed indiretto nella volontà di influenzare l'abbattimento delle emissioni, l'incentivazione al riciclaggio e le buone pratiche ambientali di chi interagisce con l'Amministrazione comunale secondo quanto previsto dal recente Decreto del Ministro n. 63 del 10 marzo 2020 - e la relativa pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 90 del 4 aprile 2020 - recante "Criteri ambientali minimi (CAM) per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde".

Ai sensi del D. Lgs. 152/06 " Testo Unico sull'Ambiente" il Partner si impegna a condividerne i valori di fondo attraverso la salvaguardia ed i miglioramenti delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzo accorto e razionale delle risorse naturali. Il Partner dovrà osservare le norme in materia di trasporto e smaltimento rifiuti, di riduzione delle emissioni in atmosfera e di salvaguardia delle acque e del suolo.

In particolare, l'utilizzo di sostanze chimiche (fertilizzanti, antiparassitari e/o diserbanti) dovrà essere condiviso con i nostri Uffici, fornendo le schede tecniche dei prodotti, ai fini di una valutazione preventiva favorevole o per consentire l'indirizzo su principi attivi meno impattanti.

Art.7) Responsabilità

a) Il Partner risponde per eventuali danni a cose o persone derivanti e riconducibili ad attività svolte, di propria iniziativa e con disattesa dei contenuti del presente contratto.
   Il Partner si impegna in tali casi a tenere indenne il Comune di Legnano da ogni richiesta di risarcimento.

b) Il Partner risponde per eventuali danni a cose o persone derivanti e riconducibili all'eventuale istallazione di recinzioni, non conformi a quanto stabilito dal progetto approvato, nonché alla mancata manutenzione della stessa (porzioni divelte, parti appuntite o arrugginite) .
Il Partner si impegna in tali casi a tenere indenne il Comune di Legnano da ogni richiesta di risarcimento.
c) I danni eventualmente arrecati al verde o alle strutture nel corso degli interventi manutentivi, eseguiti con imperizia ed incompetenza, che non siano evidentemente di natura imprevedibile, sono addebitati al Partner che dovrà provvedere all'eliminazione dei danni stessi e/o al ripristino delle strutture danneggiate con materiali identici a quelli compromessi o alla sostituzione del verde compromesso, secondo le indicazioni del Comune di Legnano.
d) Il presente contratto non esonera il Partner dall'ottenere tutti gli eventuali permessi e/o autorizzazioni necessarie (ivi comprese quelle riguardanti l'occupazione del suolo pubblico), rilasciate dalle Aree interessate e/o dagli Enti coinvolti per le specifiche competenze.
e) Nelle aree a verde pubblico non è possibile realizzare camminamenti/attraversamenti pedonali che colleghino il marciapiede alla sede stradale ove non siano presenti strisce pedonali o apposita segnaletica disciplinante l'attraversamento pedonale, come previsto dal Codice della Strada - D.Lgs del 30/04/1992 n. 285 e successivi aggiornamenti - e del relativo Regolamento di Esecuzione, dal D.M. del 05/11/2001 e successive modifiche, dal D.M. n. 236 del 14/06/1989 e dal Decreto del P.d.R. n. 503 del 24/07/1996. Tali soluzioni non vengono autorizzate o approvate nelle proposte progettuali presentate e nelle conseguenti planimetrie allegate parti integrante ai contratti di sponsorizzazione e collaborazione stipulati. A tal proposito l'Amministrazione Comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità per eventuali incidenti e/o danni a persone o cose, causati da trasgressioni alla norma.

Art.8) Risoluzione, Esecuzione in danno
L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art.1456 del Codice Civile a tutto danno e rischio del Partner, con riserva altresì di risarcimento dei danni accertati qualora venga accertato:
a) grave e ripetuta violazione degli obblighi inerenti alla conservazione nelle migliori condizioni manutentive delle aree assegnate;
b) grave e ripetuta violazione degli obblighi contrattuali che disciplinano questa contratto;
c) inosservanza degli obblighi concernenti le norme di sicurezza (legge D.Lgs 81/08).
In ogni caso l'Amministrazione Comunale si avvarrà della facoltà di provvedere alla quantificazione degli oneri sostenuti per eseguire le operazioni di ripristino dell'area e richiederne il risarcimento alla parte negligente.

Art. 9) Annullamento del contratto
Qualora trascorsi 30/60 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto, il Partner non avesse provveduto ad eseguire i lavori di riqualificazione del verde sulla base del progetto presentato, approvato ed allegato al presente contratto, per cause di forza maggiore non imputabili al Partner stesso che, quindi, potrà giustificare la propria inadempienza con motivazioni che la sollevano da responsabilità proprie, l'Amministrazione avrà facoltà di annullare il presente contratto e riprendere in carico l'area a verde. Nel frattempo il Partner è comunque obbligato a mantenere l'area assegnata in modo decoroso, eseguendo la manutenzione necessaria.

Art.10) Penali
L'Amministrazione si riserva la facoltà di applicare senza alcuna formalità una penale pari al 10% del valore complessivo degli interventi agronomici necessari a mantenere l'area (opportunamente calcolato) qualora, per cause imputabili al Partner, non siano rispettate le condizioni contrattuali per la sistemazione e manutenzione dell'area, fatto salvo il risarcimento del maggior danno che fosse accertato per il ripristino della stessa alle condizioni ordinarie.

Art.11) Divieto di cessione del contratto
E' vietata la cessione, anche parziale dell'accordo. La cessione si configura anche nel caso in cui il Partner sia incorporata in altra azienda, nel caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda e

negli altri casi in cui il Partner sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica. L'inosservanza di tale divieto comporterà la risoluzione di diritto dello stesso, ai sensi dell'Art.1456 C.C.

Art.12) Trattamento dei dati personali
Le prestazioni oggetto dell'avviso e la conseguente esecuzione delle attività contrattuali non comportano il trattamento di dati personali di terzi se non quelli dei soggetti contraenti. Ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE n. 679/2016, le parti, per i dati relativi ai propri rappresentanti, si impegnano a comunicarsi reciprocamente, anche oralmente, le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 recante "disposizioni in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo ai dati personali" e dichiarano che i dati dei rappresentanti stessi vengono trattati nell'ambito del presente procedimento o in ulteriori documenti connessi ai soli fini della gestione e esecuzione del contratto e/o per l'adempimento di impegni precontrattuali. Nell'ambito del presente rapporto contrattuale, ai fini dell'applicazione del citato Regolamento Ue 2016/679, le parti agiscono come autonomi titolari del trattamento e ciascuno è tenuto ad osservare le disposizioni in materia. A tal fine precisano che i dati dei contraenti possono essere comunicati o destinati a terzi esclusivamente per l'esecuzione degli adempimenti contrattuali, i quali ricorrendo i presupposti possono assumere la qualità di Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Ue 2016/679.

Art.13) Condizioni e disposizioni generali di contratto.
La sottoscrizione del contratto da parte del Partner equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti di servizi e/o forniture.
Il Partner con la firma del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341, comma 2 e 1342 C.C., tutte le clausole previste nel presente contratto, nonché le clausole contenute in disposizione di legge e regolamenti nel presente atto richiamate. L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente contratto deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite; in ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 del C.C.
Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, è fatto rinvio alle disposizioni di leggi ed ai regolamenti vigenti.

Art.14) Recesso unilaterale
L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art.1671 del C.C.
La superficie oggetto della presente contratto è inclusa nel patrimonio verde pubblico in carico alla manutenzione ordinaria, svolta dell'Amministrazione Comunale.
Di tale informazione ne sono a conoscenza entrambe le Parti impegnate nel presente contratto che, pertanto, si assoggetta a quanto previsto dall'art. 1353 C.C.
Pertanto ai sensi del precedente articolo e dell'art.1373 C.C. l'Amministrazione Comunale si avvale della facoltà di recedere il presente contratto, qualora per ragioni di pubblico interesse ed utilità sia necessario avviare interventi progettuali sull'area oggetto del contratto.

Art.15) Controversie
Eventuali controversie che potranno insorgere, relative al presente contratto o comunque allo stesso anche indirettamente connesse, saranno definite in via amichevole. Nel caso in cui si riscontrasse l'impossibilità di comporre la controversia, il Foro competente è quello di Busto Arsizio (VA).

Art.16) Spese contrattuali, Imposte e Tasse
Tutte le spese, le imposte, le tasse dipendenti e conseguenti al contratto sono a carico del Partner. Il presente contratto non è assoggettato ad IVA.

Art.17) Disposizioni Generali
Per quanto non previsto dal presente contratto, composto da n. …..… facciate oltre il progetto e redatto in 2 originali, è fatto rinvio alle leggi e Regolamenti vigenti.

Letto, approvato e sottoscritto.

Legnano, ……..

Per il Comune di Legnano

Arch. ……..

Per _____

Sig. _____